

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1976

che proroga la franchigia dai dazi all'importazione di merci destinate a essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/563/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, vista l'istanza del governo della Repubblica italiana del 12 maggio 1976,

considerando che, in seguito a tale istanza, la Commissione, con decisione in data 14 maggio 1976⁽²⁾, ha autorizzato l'ammissione in franchigia dai dazi all'importazione di merci destinate a essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli;

considerando, come risulta dalla consultazione del governo italiano effettuata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 5 della menzionata decisione, che la situazione attuale nella citata regione giustifica la proroga del disposto dell'articolo 1 della decisione nei riguardi di tutte le merci importate per la libera pratica nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1410/74;

considerando che occorre limitare tale proroga al 15 luglio 1976, al fine di permettere alla Commissione un nuovo esame della situazione sulla base di informazioni comunicate dal governo della Repubblica italiana quanto all'ampiezza e alla natura delle importazioni effettuate in franchigia;

considerando che ha avuto luogo la consultazione degli altri Stati membri prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La franchigia dai dazi all'importazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 14 maggio 1976 è prorogata fino al 15 luglio 1976, nei riguardi di tutte le merci importate per la libera pratica da organismi di Stato o da orga-

nismi abilitati dalle autorità competenti italiane per essere da essi distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli, o per essere messe gratuitamente a disposizione di tali vittime pur restando di proprietà degli organismi considerati.

2. È parimenti prorogata fino al 15 luglio 1976 la franchigia prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 14 maggio 1976 di merci importate per la libera pratica dalle unità di soccorso per coprire il proprio fabbisogno durante il periodo del loro intervento.

Articolo 2

1. Il governo della Repubblica italiana comunica alla Commissione ogni informazione concernente la natura e la quantità delle diverse merci ammesse in franchigia in applicazione dell'articolo 1.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, che si riferisce al periodo dal 5 giugno al 5 luglio 1976, deve pervenire alla Commissione al più tardi il 12 luglio 1976.

Articolo 3

Previa consultazione del governo della Repubblica italiana, la Commissione esaminerà, nel termine di un mese dalla data di notificazione della presente decisione, se sia opportuno mantenerla, modificarla o abrogarla.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 15 giugno 1976.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 131 del 20. 5. 1976, pag. 19.